



COMUNE DI SANT'IPPOLITO

Provincia di Pesaro e Urbino

Via Raffaello, 104 – 61040 Sant'Ippolito – Tel. 0721 728144 Fax 0721 728148
e-mail: comune.santippolito@provincia.ps.it internet www.comune.santippolito.pu.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 47 Del 25-10-2022

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2022: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. PRECISAZIONI E MODIFICA.

L'anno duemilaventidue, addì venticinque del mese di ottobre alle ore 18:30, presso la Sala Consigliare, convocata nei modi di legge, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Marchetti Marco	P	CIANNI MARCO	P
SIGNORACCI CARLO	P	CAMILETTI ELEONORA	P
BALDUCCI FRANCESCA	P	TOMASETTI STEFANO	P
CAMPOLUCCI ELSA	P	STORONI MICHELE	A
POLVERARI MAURO	P	ANTONIONI ALESSANDRO	A
RUTI ERIKA	P		

Presenti 9

Assenti 2

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE incaricato Dott.ssa FANIA COLANGELO.
Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la Prima convocazione, Il Dott. Marco Marchetti in qualità di SINDACO, assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri Sigg.

RUTI ERIKA

CIANNI MARCO

TOMASETTI STEFANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 49 della suddetta legge, in base al quale su ogni proposta devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici;

Richiamata la propria deliberazione n. 51 del 21.12.2021 che si riporta integralmente:

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.06.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) i vigore dal 1 gennaio 2020 ;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;

1. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. Per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

Vista la deliberazione di Consiglio n. 11 del 04.05.2020 con la quale venivano approvate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "imu" anno 2020;

Considerato che si ritiene opportuno confermare tali aliquote e detrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2022:

TIPOLOGIA	ANNO 2022 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	5,50
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	1,00
TERRENI AGRICOLI (esenti in quanto Comune ricadente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	Esenti
AREE FABBRICABILI	10,40
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione sia dell'aliquota 10,40 per mille che per l'ulteriore agevolazione con riduzione base imponibile al 50% occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.	10,40
FABBRICATI categoria D esclusi D5	9,50
FABBRICATI categoria D/5	10,40
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,40
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	10,40

3) di determinare le seguenti **DETRAZIONI** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2022, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione e ritenutala condivisibile appieno;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

Con votazione espressa nei modi e termini di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 8

Favorevoli n. 8

Contrari n. 0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza di dare attuazione al presente atto,

Con votazione espressa nei modi e termini di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 8

Favorevoli n. 8

Contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000.

-----*****-----

Considerato che la delibera in questione è stata adottata in data 21.12.2021 e che per quanto riguarda i cosiddetti "Beni Merce", ovvero quei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a far data dal 01.01.2022 i medesimi sono esenti dall'Imposta Municipale Propria;

Ritenuto pertanto di modificare la tabella delle aliquote IMU per il 2022 approvate con la Delibera sopra indicata (Delibera di Consiglio Comunale N. 51 del 21.12.2021), adeguandosi alla normativa nazionale di esenzione a partire dal 01.01.2022 e al fine di

fruire dell'**esenzione IMU**, i proprietari degli **immobili merce** devono presentare nei termini di legge la **dichiarazione IMU**.

DELIBERA

TIPOLOGIA	ANNO 2022 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	5,50
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti
TERRENI AGRICOLI (esenti in quanto Comune ricadente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	Esenti
AREE FABBRICABILI	10,40
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione sia dell'aliquota 10,40 per mille che per l'ulteriore agevolazione con riduzione base imponibile al 50% occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.	10,40
FABBRICATI categoria D esclusi D5	9,50

FABBRICATI categoria D/5	10,40
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,40
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO <u>riduzione di imposta al 75 per cento.</u>	10,40

3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2022, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione e ritenutala condivisibile appieno;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

Con votazione espressa nei modi e termini di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 9

Favorevoli n. 8

Astenuti n.1 (Stefano Tomasetti)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza di dare attuazione al presente atto,

Con votazione espressa nei modi e termini di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 9

Favorevoli n. 8

Astenuti n.1 (Stefano Tomasetti)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

F.to: Il Dott. Marchetti Marco

Lì 25-10-2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

F.to Il Dott. Marchetti Marco

Lì 25-10-2022

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
ART. 153 T.U. DEGLI ENTI LOCALI

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Il Dott. Marchetti Marco

Lì 25-10-2022

Letto e sottoscritto

SINDACO
F.to Il Dott. Marco Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FANIA COLANGELO

N. reg. 625

li 27-10-2022

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa FANIA COLANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata oggi, mediante affissione all'albo Pretorio, consecutivamente fino al 11-11-2022;

li 27-10-2022

IL RESPONSABILE
Dott.ssa FANIA COLANGELO

Per copia conforme all'originale

Li, 27-10-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FANIA COLANGELO
